



# COMUNE DI APRILIA

## (Provincia di Latina)

**DETERMINAZIONE**

**N. 245**

**Data: 09/12/2021**

**3 Settore - Istruzione, Cultura e Sociale**

**Registro Generale**

**N° 1373 del 09/12/2021**

**Servizi Sociali**

### VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

Assunto il giorno NOVE del mese di DICEMBRE dell'anno DUEMILAVENTUNO da MARINO TERESA Dirigente del 3 SETTORE - ISTRUZIONE, CULTURA E SOCIALE.

**Oggetto:**

INDIZIONE DI UNA ISTRUTTORIA DI EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE, DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 5 DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000 N. 328, PER LA CO-PROGETTAZIONE DEL "LUOGO DEL CARE GIVER DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 341 DELL'8 GIUGNO 2021. CIG 8993156B18 - CUP G19J21012760002

---

FIRMATO  
IL DIRIGENTE  
MARINO TERESA

**OGGETTO:**

INDIZIONE DI UNA ISTRUTTORIA DI EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE, DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 5 DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000 N. 328, PER LA CO-PROGETTAZIONE DEL "LUOGO DEL CARE GIVER DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 341 DELL'8 GIUGNO 2021. CIG 8993156B18 - CUP G19J21012760002

**LA DIRIGENTE DEL SETTORE**

**RITENUTA**, la propria competenza ex art. 107, comma 3, lettera d), del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 27 del 28.12.2020 che conferisce, alla dott.ssa Teresa Marino, l'incarico di Dirigente del III Settore "Istruzione, Cultura e Sociale", ai sensi degli artt. 50, comma 10, e 109, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 31 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

**VISTA:**

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 09/03/2021 avente ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 definitivo con aggiornamento. Approvazione schema" contenente il fabbisogno triennale di personale 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 09/03/2021 avente ad oggetto: "Schema di bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati. Approvazione";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 dell'1/04/2021 avente ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 definitivo con aggiornamento. Approvazione";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 dell'1/04/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023 ed i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 21/05/2021 con la quale è stato approvato lo schema di rendiconto della gestione e conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico e relativi allegati relativamente al l'esercizio finanziario 2020;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 24/06/2021 recante: "Art. 169 del D. lgs. n. 267/2000 TUEL – Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli Obiettivi per il Bilancio previsionale 2021-2023.";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30.11.2021 recante: "Variazione del bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell'art. 175 D. Lgs. 267/2000";

**VISTA** la legge del 7 agosto 1990, n.241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e successive modifiche e integrazioni";

**VISTO** il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche ed integrazioni";

**PRESO ATTO** del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/04/2016 supplemento ordinario n. 10 inerente al nuovo Codice dei Contratti che all'art. 37 disciplina le "aggregazioni e centralizzazione delle committenze";

**VISTA** la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario LT/1, di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima in data 13.08.2019 e della quale Aprilia ha assunto il ruolo di Comune capofila;

**RICHIAMATA** la Deliberazione n. 6 del 31.05.2021 del Comitato dei Sindaci con la quale si approvava il Piano Sociale di Zona 2021/2023;

**VISTO** l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m. ed i., il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**VISTA**

- la legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e s.m.i;
- la Legge 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" in particolare:
  - a) Art 1, comma 5 della Legge n. 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" dove si prevede che "Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata";
  - b) Art 6, comma 2 lett.a) della Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete e dà indicazione di realizzare gli interventi di carattere innovativo attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento di soggetti di cui all'Art.1, comma 5;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001 Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328 in particolare l'art. 7, comma 1 del DPCM del 30.3.2001 "*Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 328/2000*" il quale prevede che, al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, i Comuni possono valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, indicando istruttorie pubbliche per l'individuazione del soggetto disponibile a collaborare per la realizzazione degli obiettivi dati.
- la legge 27 dicembre 2006, n.296 in particolare, l'art.1, comma 1264 istitutivo del "Fondo per le nonautosufficienze";
- la legge 3 marzo 2009, n. 18 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006;

- la Delibera della Autorità Nazionale Anti Corruzione n. 32 del 20 gennaio 2016 “*Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali*”;
- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “*Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio*”, all’art. 26, comma 8 afferma che: “*la Regione riconosce e supporta la figura del caregiver familiare, quale componente della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato. Il caregiver familiare è la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura di una persona non autosufficiente o comunque in condizioni di necessario ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé*”.
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 326 del 13 giugno 2017 “*Approvazione Linee guida in materia di co-progettazione tra Amministrazioni locali e soggetti del Terzo Settore per la realizzazione di interventi innovativi e sperimentali nell’ambito dei servizi sociali*”;
- il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “*Codice del Terzo Settore*” con riferimento particolare all’art. 55.
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” che all’art. 3 c. 5, stabilisce che “i Comuni e le Province svolgono le funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”.

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 341 del 08.06.2021 recante: “*Approvazione delle “Linee guida regionali per il riconoscimento del “caregiver familiare”, la valorizzazione sociale del ruolo e la promozione di interventi di sostegno*”;

**CONSIDERATA** la necessità di procedere all’attuazione delle azioni identificate nella succitata DGR 341/2021 di seguito indicate:

- 1. Informazione** base sulle procedure per l’accesso alle prestazioni assistenziali offerte dal sistema integrato ed orientamento alle diverse opportunità e misure di sostegno per il “caregiver familiare”. Creazione di percorsi agevolati per l’accesso alle informazioni dei caregiver familiari relativamente ai servizi attivati in ambito comunale/distrettuale.
- 2. Formazione** al “caregiver familiare” riconosciuto dai servizi per accrescere la consapevolezza del ruolo e facilitare la gestione dello stress e delle situazioni di emergenza. Formazione specifica anche su aspetti tecnici (focali) che consentano al “caregiver familiare” di svolgere, in modo adeguato, le attività di assistenza quotidiana e di autogestirsi tenuto conto della complessità della condizione di disabilità e delle capacità individuali. Le iniziative di formazione, individuali e di gruppo, saranno ripetute nel corso del tempo.
- 3. Riconoscimento delle competenze:** le competenze maturate dal caregiver familiare durante il percorso di cura ed assistenza alla persona con disabilità o non autosufficiente, possono essere valutate, a richiesta della persona interessata, ai fini del riconoscimento di crediti formativi di frequenza nell’ambito di percorsi formali finalizzati all’acquisizione di competenze o dell’attestato di qualifica relativo a profili presenti nel Repertorio regionale. Le competenze possono altresì essere valutate nell’ambito dei servizi di validazione, ai fini della certificazione delle competenze, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
- 4. Solievo programmato:**
  - accoglienza temporanea dell’assistito in struttura residenziale o semi-residenziale;
  - sollievo a domicilio per consentire al caregiver familiare momenti di pausa, anche rimanendo nel proprio domicilio.

- sostituzioni domiciliari di sollievo in casi di assenza prolungata del caregiver familiare per motivi clinici o in situazioni di particolare necessità rimesse alla valutazione esclusiva dei competenti servizi territoriali.

**5. Sollievo in emergenza:**

- supporto nelle situazioni di temporanea impossibilità ad assistere il familiare per malattia o altri eventi non programmabili (es. sostituzione con operatori professionali);
- servizi di teleassistenza o altre forme di supporto a distanza per aiutare, su richiesta, il “caregiver familiare” nella gestione di emergenza e criticità.
- Supporto psicologico in caso di ricovero per malattia della persona assistita (specie se minore di età).

L'intervento di sollievo in emergenza dovrà essere attivato entro le 48 ore successive alla richiesta.

**6. Ascolto e supporto psicologico relazionale** attraverso la programmazione di incontri, individuali o di gruppo, a cadenza periodica, per offrire al “caregiver familiare” ascolto, consulenza psicologica e, ove necessario, attivazione di percorsi psicoterapeutici di sostegno mirato sulla base della valutazione del burden.

**7. Sostegno di gruppo:**

- iniziative di auto mutuo- aiuto per favorire la condivisione, l'aiuto tra “pari”, la solidarietà tra persone che vivono la stessa esperienza, l'empowerment;
- iniziative per contrastare l'isolamento sociale (momenti ricreativi, vacanze, week end sollievo);
- iniziative di promozione del benessere fisico e mentale (es. gruppi di cammino);
- iniziative legate a specifiche patologie che, per la loro complessità, comportano un maggiore impatto (es. caffè Alzheimer);

**PRESO ATTO CHE:**

- l'art. 118, comma 4, della Costituzione sancisce che: *“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*;
- la L. n. 328/2002 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali volti a livello locale, indica le priorità ed i settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore, spostando l'attenzione dall'azione esclusiva dell'Ente pubblico ad un'azione svolta da una pluralità di soggetti;
- l'art. 55 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017), rubricato “Coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore”, stabilisce che:
- *“... le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo Settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di*

*accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner”;*

- l'art. 39 della L.R n. 11/2016 dispone che: *“Nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Regione e gli Enti Locali riconoscono e agevolano il ruolo degli Enti del Terzo Settore e promuovono la partecipazione attiva degli stessi nelle fasi di programmazione, progettazione e realizzazione concertata del sistema integrato”;*

**PRESO ATTO**, altresì,

- della sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 2020 la quale riconosce che l'art. 55 del CTS costituisce una applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale (art. 118 Cost), in quanto la disposizione *“realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria, strutturando ed ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente ad interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale”;*
- del D.L. Semplificazioni n. 76 del 16/07/2020 con il quale si riconosce la volontà di scelta tra le forme di affidamento di servizi disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici oppure quelle del Codice del Terzo Settore, in quanto trattasi di strumenti legislativamente parificati, ove l'evidenza pubblica resta sempre la condizione necessaria per poter affidare il servizio;

**RITENUTO**, pertanto, che:

- la co-progettazione rappresenta la modalità alternativa all'appalto e riconducibile ai procedimenti di cui art. 119 D.Lgs 267/2000 e rappresenta una forma di coinvolgimento del terzo settore non più come mero erogatore di servizi ma con un ruolo attivo nella progettazione e gestione dei servizi medesimi, consentendo di unire esperienze e risorse – non strettamente economiche ma anche logistiche e/o organizzative e professionali - per l'innovazione degli stessi;
- la co-progettazione trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale che abbiano come obiettivo il soddisfacimento della domanda di servizi individuati dall'Amministrazione;
- questa Amministrazione intende garantire le finalità di trasparenza, concorrenzialità e sindacabilità nell'ambito della procedura di co-progettazione proprie della distinta disciplina in materia di contratti pubblici, mediante la previsione di meccanismi analoghi o, come ad es. nel caso dei requisiti di ordine generale, addirittura nell'autovincolo alla corrispondente normativa (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016);

**VISTI** l'Avviso Pubblico e la documentazione allegata al presente provvedimento, costituenti parte integrante e sostanziale dello stesso, i quali determinano le caratteristiche dei servizi oggetto di gara;

**PRESO ATTO** che ricorrono i presupposti indicati nella Delibera n. 32/2016 di ANAC ed in particolare:

- la predeterminazione della durata delle attività;
- la permanenza in capo all'Ente delle scelte (declinate negli atti della procedura) e della valutazione delle proposte da parte dei concorrenti;
- l'assenza di ipotesi di c.d. lock-in;

**RITENUTO** di prevedere che la procedura di co-progettazione si svolgerà tramite l'utilizzo della Piattaforma NETFORMARKET del Comune di Aprilia, il cui accesso è consentito al seguente link: [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_comunediaprilias](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunediaprilias) e sul sito del comune <https://www.comune.aprilias.it/home/entrare/informacomune/bandi-di-gara/> secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara precisando che:

1. la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica Net4market, raggiungibile all'indirizzo internet [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_comunediaprilias](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunediaprilias) ;
2. sulla piattaforma verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
3. le modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma sono contenute nei documenti al seguente link [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_comunediaprilias](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunediaprilias) e nel disciplinare telematico, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura

**PRESO ATTO** degli elaborati predisposti, da approvare con il presente provvedimento agli atti dell'Ufficio che qui si elencano:

- Avviso Pubblico,
- Documento operativo
- Piano economico
- Modulo di domanda
- Schema di convenzione
- Protocollo anti contagio COVID – 19
- Patto di integrità
- Disciplinare telematico piattaforma

**STABILITO** che il ruolo del RUP sarà assunto dalla dott.ssa Stefania Zanda ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;

**RILEVATO** che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in capo alla Dirigente ed alla Responsabile del procedimento in attuazione dell'art 6 bis della L. 241/190 e degli artt. 6 c.2 e 7 del DPR 62/2013;

**EVIDENZIATO** che ai fini dell'indizione della presente procedura ad evidenza pubblica il RUP ha provveduto ad acquisire CIG 8993156B18 - CUP G19J21012760002 fermo restando che non trova applicazione la vigente disciplina in materia di contratti pubblici, ma in analogia ad essa;

**RITENUTO** necessario, pertanto, procedere all'indizione della procedura di affidamento mediante co – progettazione del servizio denominato “*Luogo del Care Giver*” di cui alla DGR 341/2021 per la durata di 24 mesi ed un importo soggetto a rialzo pari ad € **192.630,04** IVA al 5% inclusa;

**RITENUTO**, altresì, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;

- la Legge n. 328/2000 e ss. mm.ii.;
  - il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
  - la Legge n. 136/2010 e ss. mm.ii.;
  - la Legge regionale n. 11/2016;
  - la D.G.R. n. 326 del 2017;
  - la Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell'ANAC;
- il d.lgs.14 marzo 2013, n. 33;  
lo statuto comunale;  
il regolamento di contabilità

## D E T E R M I N A

*per quanto espresso in premessa che costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90:*

1. **DI INDIRE** la procedura aperta ai sensi dell'art 55 del Codice del Terzo settore, D. Lgs 117/2017, da svolgersi tramite la piattaforma NET4MARKET in uso presso l'Ente, secondo quanto stabilito e con le motivazioni elencate nella parte narrativa della presente determinazione, per l'affidamento del servizio denominato "Luogo del Care Giver";
2. **DI APPROVARE** la seguente documentazione che allegata alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale:
  - Avviso Pubblico,
  - Documento operativo
  - Piano economico
  - Modulo di domanda
  - Schema di convenzione
  - Protocollo anti contagio COVID – 19
  - Disciplinare telematico;
3. **DI STABILIRE** che:
  - la durata del servizio è di 24 mesi, decorrenti dalla data di avvio del servizio, rinnovabile per ulteriori 12 mesi, in caso di finanziamento regionale;
  - ricorrono i presupposti indicati nella Delibera n. 32/2016 di ANAC ed in particolare:
    - a) la predeterminazione della durata delle attività;
    - b) la permanenza in capo all'Ente delle scelte (declinate negli atti della procedura) e della valutazione delle proposte da parte dei concorrenti;
    - c) l'assenza di ipotesi di c.d. lock-in;
  - l'importo del servizio oggetto di affidamento soggetto a rialzo è pari ad € **192.630,00** IVA al 5% inclusa
4. **DI ACCERTARE**, ai sensi dell'art. 178 e ss. del T.U.E.L. e del punto 3 dell'allegato n. 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 Principio contabile applicato concernente la competenza finanziaria, la somma di € **192.630,00** sul capitolo di entrata Cod. PEG 2.0101.02.1751800 (S 13505) denominato "Fin.Rrg. - Fondo per il sostegno al ruolo di cura del *Care Giver* familiare" con imputazione all'es. fin. 2021 per € 192.630,00;
5. **DI IMPEGNARE**:
  - ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, l'importo di € 192.630,00 sul Cap. di spesa Cod.PEG, 2.021.03.1350500 (E 17518) denominato "Azioni di ambito territoriale per il sostegno *Al Care Giver* familiare fin.reg. (COD. B8\_B1) - (E. 17518)" sull'es. fin. 2021;
6. **DARE ATTO**, in caso di esigibilità differita, si procederà in sede di Riaccertamento Ordinario alla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato, ai sensi del principio contabile



della Competenza Finanziaria allegato 4/2;

7. **DI COSTITUIRE**, ai sensi del punto 5.4 del principio applicato e tenuto conto dell'esigibilità della spesa, il Fondo Pluriennale Vincolato per il finanziamento di supporto al Care Giver come indicato nel prospetto precedente;
8. **DI PROCEDERE**, ai sensi dell'art. 175 c. 5-quater lett. b) del T.U.E.L., alla Variazione di Bilancio relativamente al Fondo Pluriennale Vincolato e agli stanziamenti correlati che interessano l'esercizio di competenza e successivi, di quanto approvato dal cronoprogramma;
9. **DI DARE ATTO** infine che:
10. per la procedura di gara in oggetto sono stati acquisiti il codice Simog di A.n.ac. CIG 8993156B18 e CUP G19J21012760002 in funzione dell'importo dell'affidamento, la pubblicazione della procedura di co-progettazione avverrà ai sensi di legge e la procedura verrà ulteriormente resa nota attraverso pubblicazione sul profilo del Comune di Aprilia, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
11. **DI NOMINARE** quale RUP la dott.ssa Stefania Zanda ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
12. **DI DARE ATTO** che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in capo alla Dirigente ed alla Responsabile del procedimento in attuazione dell'art 6 bis della L. 241/190 e degli artt. 6 c.2 e 7 del DPR 62/2013;
13. **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, che l'Amministrazione potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
14. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

La Dirigente  
*dott.ssa Teresa Marino*